



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE
URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE
NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO**

Decreto n. 17 del 27/07/2026

Oggetto: determinazione del salario accessorio dei nuovi componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio.

Il Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, individuato nel Sindaco di Napoli pro tempore, nominato, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3016 del 21 dicembre 2021 e notificato con raccomandata in data 12 gennaio 2022 e successiva proroga, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/01/2026, fino al 31 dicembre 2026;

VISTO l'art. 33 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 concernente la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale come da ultimo modificato dall'art. 41 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTO il comma 4 dell'art. 33 del Decreto Legge 133/2014 in base al quale *“Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale”*;

VISTO il richiamato art. 33 del citato Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 che, al comma 11-bis – inserito dall'art. 41 del citato Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – prevede *“la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché*

un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale [...] La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario";

VISTO l'art. 1 comma 5 del Decreto Legge n. 200 del 31/12/2025, convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2026, n. 26 (in G.U. 28/02/2026, n. 49) che modifica tutti i termini indicati al comma 11-bis dell'art. 33 del Decreto Legge n. 133/2014, prorogando fino al 31 dicembre 2026 l'individuazione del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, nel Sindaco di Napoli pro tempore, ed individua la copertura finanziaria pari a € 1.087.619 degli oneri relativi alle spese di personale della struttura a supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, comprensivo dell'ulteriore incremento organico di cinque unità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/01/2026, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2026, del Sindaco *pro tempore* di Napoli, quale Commissario Straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;

VISTO il decreto commissariale n. 3 del 26/01/2022 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario straordinario per il periodo 2022/2025 e, comunque, non oltre la data di cessazione dell'incarico del Commissario stesso;

VISTO il decreto commissariale n. 5 del 12/05/2022 di determinazione del salario accessorio dei componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario;

VISTO il decreto commissariale n. 1 del 20/02/2024 di rideterminazione del salario accessorio dei componenti del Comparto della Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario che fissa le spettanze del salario accessorio mensile, per dodici mensilità;

VISTO il decreto commissariale n. 1 del 02/01/2026 di conferma della nomina dei componenti della Struttura di supporto al Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, fino al 31/12/2026 e, comunque, non oltre la data di cessazione dell'incarico del Commissario stesso;

TENUTO CONTO che con lo stesso atto commissariale n. 3/2022, si dava atto che – ai sensi del comma 11 bis (inserito dall'art. 41 del Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233) dell'art. 33 del Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164:

- *“Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;*
- *“al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione”. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale [...] La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario”;*

VISTO il comma 2 dell'art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede: *“Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto*

dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito” ;

VISTO il CCNL del personale dell’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2022 che all’art. 42 ridetermina la retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia;

VISTO il CCNL del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2022 e segnatamente l’art. 71, che regola l’istituto economico denominato “*Incrementi dell’Indennità di Presidenza*”;

VISTO il CCNI del Comparto della Presidenza Consiglio dei Ministri del 28/12/2023 e segnatamente gli art. 7, 8 e 9, che regolano rispettivamente gli istituti economici denominati “*contattabilità*”, “*presidio orario di servizio*” ed “*estensione dell’orario di lavoro*”;

VISTO il decreto commissariale n. 9 del 27/02/2026 con il quale sono stati nominati ulteriori sei componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non oltre la data di cessazione dell’incarico del Commissario stesso;

VISTO il decreto commissariale n. 10 del 29/04/2026 con il quale è stato nominato un componente della Struttura Commissariale di supporto al Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non oltre la data di cessazione dell’incarico del Commissario stesso;

TENUTO CONTO che l’iter di autorizzazione, per uno dei componenti nominati, si è concluso negativamente;

VISTO il D.P.C.M. del 26/06/2015 e specificatamente le tabelle n. 5, n. 7 e n.8 che prevede il quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto dei Ministeri e quelli del personale dei comparti delle agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Egli Eni pubblici non economici, delle Regioni, e delle Autonomie Locali, del Servizio Sanitario Nazionale, dell’Università e degli Enti di Ricerca;

VISTE le tabelle n. 1 e n. 2, allegate per formarne parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, di determinazione del trattamento accessorio dei componenti della struttura commissariale;

RAVVISATA:

- la necessità di provvedere alla determinazione del salario accessorio degli ulteriori sei componenti del personale appartenente alla Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario fino al 31 dicembre 2026, secondo quanto stabilito dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2022 e del nuovo contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente di ruolo e di prestito (in posizione di comando e di fuori ruolo) in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023;

DECRETA

1. la determinazione, ai sensi del comma 11-bis (inserito dall'art. 41 del citato decreto legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233) dell’art. 33 del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, delle seguenti indennità di salario accessorio mensile per dodici mensilità:

Nominativo	Indennità di salario accessorio mensile lordo (12 mensilità)	Riferimenti normativi e contrattuali	Ente di Appartenenza
Lo Schiavo Francesco	€ 2.023,00	Art. 11-ter D.L. 44/2021 – Art. 71 del CCNL comparto PCM del 7/10/2022 tab. E – art. 7, 8 e 9 del CCNI comparto PCM del 28/12/2023	Comune di Castellabate (SA)
Laghezza Emma	€ 2.023,00	Art. 11-ter D.L. 44/2021 – Art. 71 del CCNL	Comune di Napoli (NA)

		comparto PCM del 7/10/2022 tab. E – art. 7, 8 e 9 del CCNI comparto PCM del 28/12/2023	
D'Angelo Adele	€ 1.624,10	Art. 11-ter D.L. 44/2021 – Art. 71 del CCNL comparto PCM del 7/10/2022 tab. E – art. 7, 8 e 9 del CCNI comparto PCM del 28/12/2023	Comune di Napoli (NA)
Vitiello Isabella	€ 2.023,00	Art. 11-ter D.L. 44/2021 – Art. 71 del CCNL comparto PCM del 7/10/2022 tab. E – art. 7, 8 e 9 del CCNI comparto PCM del 28/12/2023	Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno
Fiorentino Gabriella	€ 2.023,00	Art. 11-ter D.L. 44/2021 – Art. 71 del CCNL comparto PCM del 7/10/2022 tab. E – art. 7, 8 e 9 del CCNI comparto PCM del 28/12/2023	ENEA (Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile)
Esposito Valerio	€ 2.023,00	Art. 11-ter D.L. 44/2021 – Art. 71 del CCNL comparto PCM del 7/10/2022 tab. E – art. 7, 8 e 9 del CCNI comparto PCM del 28/12/2023	Comune di Napoli (NA)

- Dare atto che l'indennità di salario accessorio sopra indicata è mensile e viene erogata per dodici mensilità a decorrere dalla data di effettivo servizio presso la Struttura Commissariale e fino a diversa disposizione e comunque non oltre al 31/12/2026 e comunque, non oltre la data di cessazione dell'incarico del Commissario stesso;
- Dare atto che la determinazione delle spettanze del salario, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026, tiene conto della quota già liquidata con determina dirigenziale per detti mesi ed è determinata nel modo che segue (Tab. 2):

Arretrati indennità di salario accessorio	
Nominativo	Totale arretrati
Lo Schiavo Francesco	€ 2.023,00
Laghezza Emma	€ 2.023,00
D'Angelo Adele	€ 1.624,10
Vitiello Isabella	€ 2.023,00
Fiorentino Gabriella	€ 2.023,00
Esposito Valerio	€ 2.023,00

- Dare atto che le amministrazioni di appartenenza del personale incaricato presso il Commissario Straordinario, liquideranno le indennità di salario accessorio come sopra indicate, in uno con le spettanze stipendiali di base;
- Dare atto che il Commissario Straordinario, provvederà al rimborso delle indennità di salario accessorio, oltre agli oneri accessori (inadel, cpdel e irap) che rimangono a carico delle Struttura Commissariale, con cadenza mensile, tenendo conto della effettiva presenza del suddetto personale assegnato e con le modalità previste dal CCNI del Comparto della Presidenza Consiglio dei Ministri del 28/12/2023, provvedendo pertanto anche all'eventuale conguaglio;
- Dare atto che, l'aggiornamento dell'indennità di posizione parte variabile del dirigente tecnico Ing. Napolitano Giuseppe, avverrà con successivo e separato decreto commissariale, in attesa del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di determinazione dei nuovi valori economici divisi in fasce di cui all'art. 42 del CCNL personale dell'Area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2022;
- Dare atto che, la spesa sopra indicata, trova copertura finanziaria, sul capitolo della contabilità speciale n. 6336 acceso presso la Tesoreria dello Stato;
- Inviare il presente atto alle Amministrazioni di provenienza dei Componenti della Struttura

di supporto del Commissario straordinario per gli adempimenti di competenza;

9. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Commissario Straordinario per bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio, al fine di soddisfare le esigenze di comunicazione e trasparenza.

Napoli, 27 luglio 2026

Il Commissario Straordinario
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, é stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005